



Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie-Carlo Levi”

Sede “Marie Curie” - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - tel. 0114046935

Sezione staccata “Carlo Levi” - via Madonna de la Salette 29 - 10146 Torino - tel. 011728351

Succursale c/o SMS “Antonio Gramsci” - via Giuseppe Di Vittorio 18 - 10093 Collegno (TO) - tel. 0114051220

email: TOIS067002@istruzione.it - PEC: TOIS067002@pec.istruzione.it - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO a. s. 22/23

Delibera del Collegio Docenti del 18-5-2023 (delibera n. 30)

Il D. P. R. 275/1999, all'art. 4 comma 4, stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale e i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Il D. P. R. 122 del 22/06/2009, all'art. 4 commi 5 e 6, stabilisce:

«5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico».

Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. Curie-Levi delibera i seguenti criteri per la conduzione dello scrutinio finale di giugno.

In ogni caso, salvo deroghe del C. d. C. entro i criteri fissati dal Collegio dei Docenti, occorre aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario personalizzato, affinché l'anno scolastico sia legalmente valido.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento e in tutte le discipline.

2. I Consigli di Classe procedono alla sospensione del giudizio e alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo nei seguenti casi:

- a. L'alunno riporta fino a massimo *tre insufficienze* di cui *al massimo una grave* (per es. *una proposta di voto ≤ 4 e due proposte di voto = 5*).
- b. L'alunno riporta fino a massimo *due insufficienze gravi* (*proposta di voto ≤ 4*).

3. **Non è ammesso alla classe successiva** l'alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento presenti *tre o più insufficienze gravi* (per es. *tre proposte di voto ≤ 4 ovvero due proposte ≤ 4 e una = 5*) o, comunque, **un numero maggiore di tre insufficienze anche se lievi** (per es. *quattro o più proposte di voto = 5*).



Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie-Carlo Levi”

Sede “Marie Curie” - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - tel. 0114046935

Sezione staccata “Carlo Levi” - via Madonna de la Salette 29 - 10146 Torino - tel. 011728351

Succursale c/o SMS “Antonio Gramsci” - via Giuseppe Di Vittorio 18 - 10093 Collegno (TO) - tel. 0114051220

email: TOIS067002@istruzione.it - PEC: TOIS067002@pec.istruzione.it - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

Tabella di riepilogo	
situazione	esito
Voto uguale o inferiore a cinque nel comportamento	non ammesso
Voto uguale o superiore a sei in tutte le discipline	ammesso
Una materia con voto uguale o inferiore a 5	giudizio sospeso
Due materie con voto uguale o inferiore a 5	giudizio sospeso
Due materie con voto uguale a 5 e una materia con voto uguale o inferiore a 4	giudizio sospeso
Due materie con voto uguale o inferiore a 4	giudizio sospeso
Tre materie con voto uguale o inferiore a 4	non ammesso
Due materie con voto uguale o inferiore a 4 e una materia con voto uguale a 5	non ammesso
Quattro o più materie con voto uguale o inferiore a 5	non ammesso

A tali criteri il Consiglio di classe può derogare solo in presenza di gravi e documentati motivi (per esempio: gravi problemi di salute sopraggiunti nel secondo quadrimestre oppure prolungati periodi di assenza/irregolare frequenza per situazioni di disagio familiare e/o socio-culturale).

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (ex art. 13 d. lgs. 62/2017) per candidati interni

Sono ammessi all'Esame di Stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe *può* deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si siano avvalsi dell'IRC, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI (salvo espresse deroghe legislative vigenti);
- svolgimento del monte ore previsto per i PCTO durante il secondo biennio e l'ultimo anno di corso (salvo espresse deroghe legislative vigenti).